



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

N. XXXXXX SIUS

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

nel procedimento ex art. 69 e 35-*bis* o.p. instaurato a seguito di **reclamo** avanzato dal difensore di XXXXXXXXXXXX, ristretto nella Casa di reclusione di Padova già in espiatione della pena determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pisa del 7.05.07 (fine pena: 15.03.16) e nei cui confronti è stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della *casa di cura e custodia* per la durata di anni tre da effettuarsi presso la REMS che sarà individuata dall'Amministrazione in forza dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 18.02.16; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, all'esito della procedura prevista dagli artt. 69 e 35 *bis* o.p. ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.07.16, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con il reclamo in premessa il difensore del detenuto XXXXXXXX in data 10.06.16 esponeva:

-che il proprio assistito aveva terminato di espiare la pena detentiva di anni 21 di reclusione in data 15.03.16 inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 11.10.99 per il reato di omicidio commesso il 28.11.97;

-che la pena ricomprendeva altresì condanne per un tentato omicidio commesso nel 1991 (anni 7 e mesi 6), tre condanne per furto, diserzione, sequestro di persona e detenzione abusiva di armi (fatti commessi dal 1978 al 1997);

-che, riconosciuto seminfermo di mente, era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di anni tre;

-che la detenzione aveva avuto inizio il 3.05.99 e il periodo di carcerazione si era concluso il 15.03.16;

-che con ordinanza 18.02.16 del Magistrato di sorveglianza di Padova era disposta l'applicazione della misura di sicurezza della *casa di cura e custodia* per la durata di anni tre 'da effettuarsi presso la REMS che sarà individuata dall'Amministrazione';

-che l'Amministrazione (cfr. nota 26.02.16 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento) individuava quale struttura territorialmente competente, in base all'ultimo domicilio del detenuto, la REMS 'Padiglione Morel' dell'Ospedale di Volterra (PI), poiché 'le altre REMS attive sul territorio nazionale, in base al principio di territorialità, non ricevono soggetti residenti in altre Regioni e comunque comunicano indisponibilità di posti letto';

-che ciononostante il XXXX era ancora indebitamente detenuto presso la Casa di reclusione di Padova pur avendo concluso il suo periodo di carcerazione il 15 marzo scorso;

-che la mancanza di strutture o la difficoltà di loro reperimento (ciascuna non dovrebbe avere più di 20 posti letto) dovrebbe comportare l'immediata scarcerazione del detenuto che attualmente risulta ristretto senza alcun titolo;

-che in tal caso appariva evidente la violazione di diritti fondamentali;

-che analoga segnalazione era inviata al Ministro della Giustizia, al Provveditore regionale del Triveneto, al Direttore della casa di reclusione di Padova ed al DAP.

L'avviso d'udienza è stato ritualmente notificato sia all'Amministrazione penitenziaria che all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, competente in relazione alla REMS sopra individuata.

Le due amministrazioni non comparivano in udienza né presentavano osservazioni o memorie (ad eccezione di una nota inviata via mail il 13.06.16 dal Responsabile U.F. Assistenza sociale territoriale della Zona Valdera con la quale si comunicava che il sig. XXXXXX risultava sconosciuto al servizio territoriale in quanto da lungo tempo detenuto ancorché residente nel comune di Pontedera fino al 2.09.06).

All'odierna udienza nemmeno l'interessato XXXXXXXX era comparso.

Ciò detto, si osserva in via preliminare che il fondamento del reclamo attiene all'attuale modalità di esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui è sottoposto il XXXXXXXX (REMS) la quale ha iniziato in realtà, per inerzia delle competenti amministrazioni, ad esplicarsi all'interno della stessa struttura detentiva della Casa di reclusione di Padova e non già all'interno di apposita REMS, come invece disposto dalla legge, in particolare dall'art. 3-ter D.L. 211/2011, convertito in L. 9/2012.

Com'è noto, gli Ospedali psichiatrici giudiziari e le Case di cura e custodia risultano aboliti per legge dal 1.04.15 posto che le misure di sicurezza detentive devono essere eseguite esclusivamente presso le REMS, strutture di esclusiva "gestione sanitaria" e non penitenziaria.

Ciò premesso, va rilevata in primo luogo la palese violazione di una disposizione dell'ordinamento (la norma sopra citata che dispone, appunto, che l'esecuzione delle misure di sicurezza avvenga in residenze ad esclusiva gestione sanitaria, nonché la disposizione di cui all'art. 61 o.p. che dispone che solo le pene siano eseguite nelle case di reclusione) nonché il 'grave' pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto (in particolare il diritto sancito dall'art. 13 Cost. che consente legittime privazioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge). Restano così integrati entrambi i requisiti di cui all'art. 69 co. 6 lett. b) o.p., norma che prevede come forma di tutela il reclamo giurisdizionale *ex art. 35-bis o.p.* attivato dall'interessato (sebbene non nelle forme rituali del ricorso ma solo tramite posta elettronica).

Nel merito si osserva che il XXXXXXXX, prima del suo ingresso nel circuito penitenziario per espiazione della pena detentiva, era residente a Pontedera (PI) e dunque correttamente il DAP ha individuato – col provvedimento sopra ricordato del 26.02.16 (emesso prima del fine pena) – la REMS competente in funzione del criterio della 'regionalizzazione', criterio che ispira l'intera normativa sulla chiusura degli OPG nazionali. La REMS destinata all'accoglimento del XXXXXXXX è dunque l'unica esistente in Toscana: il 'Padiglione Morel' dell'Ospedale di Volterra (PI), che fa capo all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

Del resto i compiti dell'Amministrazione penitenziaria, salvo in un periodo temporalmente limitato di assistenza all'apparato amministrativo che deve gestire le REMS, si esauriscono, una volta espia la pena, nella designazione della residenza regionale destinata ad accogliere il condannato in misura di sicurezza, con conseguente obbligo di trasferimento del detenuto presso la struttura residenziale, seguendo il criterio primario della "regionalizzazione".

La normativa primaria ha poi 'sanitarizzato' le REMS assegnandone l'esclusiva gestione alle Regioni ed alle competenti Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Ciò detto, va osservato che la modalità attuale di esecuzione della misura di sicurezza applicata all'odierno reclamante è certamente lesiva della sua libertà personale ai sensi dell'art.13 Cost. in quanto non attuata nelle forme del "ricovero presso le REMS". Il reclamante è persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva su disposizione dell'Autorità giudiziaria, previo accertamento della persistente pericolosità sociale da parte del Magistrato di sorveglianza che ne ha disposto il ricovero al termine dell'espiazione della pena e senza soluzione di continuità (scaduta il 15.03.16). Nel caso di specie, pertanto, il ricovero nella REMS in sé risulta doveroso, in quanto supportato da legittimo titolo giuridico, purché attuato nel rispetto della legge.

La permanenza nell'istituto penitenziario si rivela dunque pregiudizievole e il reclamante ha pieno diritto non alla scarcerazione *tout court* (provvedimento che comunque egli richiede con l'istanza) ma al trasferimento presso la designata REMS, unica legittima modalità esecutiva della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 3-ter D.L. cit.

Il Magistrato di Sorveglianza di Padova deve sovrintendere alle misure di sicurezza personali in esecuzione nei confronti delle persone insistenti sul territorio ricadente sotto la propria giurisdizione ed ha pertanto il potere di impartire disposizioni cogenti atte a far cessare le violazioni dei diritti nei confronti dell'interessato.

Il reclamo deve quindi ritenersi pienamente ammissibile e fondato nel merito.

Il quadro normativo così delineato legittima inoltre l'Azienda UsI Toscana Nord Ovest come parte destinataria dell'ordine del giudice, in quanto soggetta ai potenziali provvedimenti di cui all'art. 35-bis o.p.

All'azienda sanitaria compete infatti in via esclusiva la gestione della REMS di Volterra ed ha l'obbligo di erogare l'assistenza sanitaria agli internati, predisponendo specifici e personalizzati programmi terapeutici. Ne consegue che, trattandosi di reclamante già residente nel territorio di Pontedera, l'USL Toscana Nord Ovest deve ottemperare all'obbligo di accogliere il condannato in misura di sicurezza. Si richiama sul punto anche l'Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 26/2/2015, contenente in dettaglio le "disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in attuazione del D.M. 1.10.2012 emanato in applicazione dell'art. 3-ter co.2 D.L. 211/11 convertito con modificazioni dalla L.9/2012,

modificato ulteriormente con D.L. 31.3.2014 n.52, convertito con L.81/2014, e che determina, peraltro, le attività di competenza delle Amministrazioni interessate. Nell' Accordo si sancisce che (premessa) *“le REMS sono strutture sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal D.P.R. 14.1.1997 e dal Decreto Ministro della Salute 1.10.2012; (...), (art.1) “Al fine di assegnare gli internati attualmente ricoverati in O.P.G. alle R.E.M.S., il Ministero della Salute comunica all’A.G. ed al D.A.P. entro e non oltre il 15.3.2015 l’avvenuta individuazione e l’effettiva attivazione al 31.3.2015 delle R.E.M.S. da parte della Regioni e Provincie Autonome (...), “il D.A.P. sulla base delle predette indicazioni si impegna ad assegnare e trasferire presso le R.E.M.S gli internati presso gli O.P.G. (...) (art.3) i Procedimenti di ammissione alla R.E.M.S. ... e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo delle R.E.M.S. Sono altresì di competenza del personale amministrativo delle R.E.M.S. i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di Sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (...). In definitiva il reclamo va accolto, considerato altresì che da oltre 3 mesi il condannato continua ad essere ristretto in un istituto di pena e, visti i caratteri di urgenza, allo scopo di porre celermente fine alla lesione ma consentendo nel frattempo di apprestare un idoneo inserimento del XXXXXX della REMS di destinazione, va ordinato all’Azienda USL Toscana Nord Ovest di inserire nella REMS ‘Padiglione Morel’ dell’Ospedale di Volterra (PI) il condannato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ed al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di dimettere l’interessato non appena la REMS avrà dato la disponibilità all’accoglienza (obbligatoriamente entro il termine indicato) e di tradurlo nel luogo di destinazione.*

#### **PQM**

Visti gli artt. 35-bis e 69 o.p., 61-62 o.p., art. 13 Cost., D.P.C.M. 1 aprile 2008, il D.L. n. 211/11 e D.L. n. 52/2014;

in accoglimento del reclamo, accertata la sussistenza e l’attualità del pregiudizio in danno del reclamante;

#### **ORDINA**

**all’Azienda USL Toscana Nord Ovest di accogliere ed inserire nella REMS ‘Padiglione Morel’ dell’Ospedale di Volterra (PI) XXXXXX entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;**

#### **ORDINA**

**al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di dimettere l’interessato non appena la REMS ‘Padiglione Morel’ avrà dato la disponibilità all’accoglienza, comunque entro il termine indicato, e di provvedere alla traduzione dell’interessato presso la residenza ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza della Casa di cura e custodia per anni 3;**

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

**Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa (n. es. 126/2000 RES) ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza ai sensi dell’art. 659 c.p.p. anche eventualmente in via provvisoria d’urgenza.**

Padova, li 7.07.16

**Il Magistrato di Sorveglianza**  
dott. Marcello Bortolato